



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

(Testo aggiornato dalle delibere di Consiglio comunale n. 22 dell'01/08/2012, n. 22 del 10/06/2014 e n. 1 del 23/01/2017)

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

I N D I C E

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME GENERALI

ARTICOLO 1 FINALITA'

ARTICOLO 2 ISTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE

ARTICOLO 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE

ARTICOLO 4 CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 5 DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O
AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 6 CONTENUTO E MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O
AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 7 PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

ARTICOLO 8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ARTICOLO 9 DURATA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 10 RINNOVO DELLA CONCESSIONE E /O AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 11 SUBENTRO NELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 12 RINUNCIA

ARTICOLO 13 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 14 REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 15 OCCUPAZIONE D'URGENZA

ARTICOLO 16 OCCUPAZIONE ABUSIVA – RIMOZIONE

ARTICOLO 17 NORMA TRANSITORIA

TITOLO II – OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I DISCIPLINA DEL CANONE

ARTICOLO 18 OGGETTO DEL CANONE

ARTICOLO 19 DURATA DELL'OCCUPAZIONE

ARTICOLO 20 SOGGETTI PASSIVI

ARTICOLO 21 DETERMINAZIONE DEL CANONE

ARTICOLO 22 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 23 TARIFFA BASE

ARTICOLO 24 TIPOLOGIA ED ENTITA' DELLE OCCUPAZIONI

ARTICOLO 25 TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 26 VERSAMENTO DEL CANONE

ARTICOLO 27 ESENZIONE DAL CANONE

ARTICOLO 28 DIFFIDA AD ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO/RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 29 RIMBORSI

ARTICOLO 30 PENALITÀ, INDENNITÀ, SANZIONI

ARTICOLO 30BIS RATEAZIONI

ARTICOLO 31 AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 32 AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 33 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 34 PUBBLICITÀ

TITOLO I

CAPO I

Articolo 1

FINALITA'

1. Il presente Regolamento, adottato con deliberazione del C.C. n° 16 del 28/6/2011 ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina i criteri d'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, fermo restando il rispetto di tutte le altre norme vigenti, il nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992, nonché le relative procedure in ordine alle vigenti disposizioni di legge circa le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Articolo 2

ISTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE

1. Il presente Regolamento individua i criteri per la determinazione della tariffa del canone, istituito a norma dell'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, delle strade e per le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Vengono altresì fissate le modalità e i termini per tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, il pagamento e la riscossione anche coatta del canone, le agevolazioni, le esenzioni e le sanzioni, le revocche, ecc.

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. I responsabili dell'attività gestionale del canone, ivi compresa quella concernente il rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione e/o autorizzazione, sono, nei rispettivi ambiti di competenza, i Dirigenti di Aree/Settori, fermo restando quanto previsto dal Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e dall'art.5 della legge n. 241/90.
2. Le eventuali misure che si rendano necessarie al fine di specificare il puntuale riparto delle competenze fra i Dirigenti di Aree/Settori, anche allo scopo di assicurare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, così come previsto nel presente Regolamento, sono adottati con apposita determina del Segretario/Direttore Generale.

Articolo 4

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché i relativi spazi sovrastanti o sottostanti, senza che sia stata preventivamente rilasciata la specifica concessione e/o autorizzazione comunale su richiesta dell'interessato.

Articolo 5

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, deve preventivamente inoltrare apposita domanda ai Dirigenti di Aree/Settori competenti, **almeno 10 giorni prima la data di richiesta della occupazione, salvo casi eccezionali, attraverso la compilazione di apposito modello predisposto dall'Ufficio competente. (Emendato nella seduta del consiglio comunale del 27/06/2011)**
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, planimetria con l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità d'uso, oltre alla dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che i Dirigenti di Aree/Settori competenti intendessero prescrivere, in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. La domanda deve essere corredata da elaborati tecnici, (planimetrie, foto, disegni e grafici) con relative misure atti ad identificare l'occupazione interessata. Nel caso in cui l'occupazione si concretizzi in accessi carrabili, la domanda finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione ed al divieto della sosta sull'area antistante l'accesso medesimo, potrà essere integrata con foto.
4. A garanzia degli obblighi assunti, ai Dirigenti delle Aree/Settori competenti è riservata la facoltà di chiedere un deposito cauzionale, nella misura che sarà stabilita dall'Area/Settore, determinato di volta in volta secondo le diverse tipologie dell'occupazione, da versare mediante deposito in numerario, assegno circolare, fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione verrà svincolata alla scadenza della concessione a patto che sia stata rispettata ogni condizione prevista nell'atto di concessione e nel presente Regolamento, previa verifica da parte del personale degli uffici che hanno rilasciato il l'autorizzazione/concessione. Nel caso in cui venga accertata eventuale trasgressione e non rispetto di quanto stabilito, la cauzione verrà incamerata dal Comune, fatta salva la risarcibilità di eventuali ulteriori danni.
5. Dovranno essere altresì prodotti tutti i documenti che i Dirigenti di Aree/Settori competenti richiederanno ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.
6. Per le occupazioni temporanee, salva diversa disposizione normativa o regolamentare, la domanda deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Articolo 6

CONTENUTO E MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. L'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Dirigente responsabile deve contenere: l'ubicazione, la tipologia e la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso e le altre condizioni alle quali il Comune subordina la concessione in relazione alle diverse tipologie di occupazione. All'atto di concessione e/o autorizzazione viene allegato un prospetto di determinazione del canone che costituisce parte integrante del provvedimento amministrativo.
2. Unitamente al provvedimento amministrativo relativo all'occupazione permanente per accesso carrabile dovrà essere ritirato dal richiedente apposito cartello segnaletico previo versamento di un importo di euro 20,00 a titolo di rimborso spese di fornitura del cartello stesso.

3. Le concessioni e/o autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelle vigenti contemplate nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, nonché in materia Edilizia, Commercio, Polizia ed Igiene vigenti.
4. Ai fini del rilascio della concessione e/o autorizzazione o del diniego della stessa, il Dirigente responsabile deve acquisire i necessari pareri dai Servizi interessati al procedimento.
5. Il Dirigente responsabile dovrà esprimersi in ordine al rilascio o al diniego della concessione e/o autorizzazione per le occupazioni **entro 30 giorni** dalla domanda, salvo quanto diversamente disposto in altri atti regolamentari e fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2. (articolo così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2012)
6. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta ovvero il Servizio competente al rilascio del provvedimento ravvisi la necessità di integrazioni particolari, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari entro un congruo termine. In tale situazione il termine di cui al precedente comma è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione entro il termine previsto tale inerzia sarà intesa come rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.
7. In ogni caso l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico.
8. Il provvedimento amministrativo comunale autorizza solo l'occupazione di suolo pubblico e , pertanto, il concessionario dovrà munirsi di tutte le altre eventuali necessarie autorizzazioni; la concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti inerenti l'attività svolta dai medesimi sulle aree stesse.
9. Nel caso sia richiesto da più persone l'occupazione della stessa area pubblica, la concessione è accordata a colui che ha presentato per primo la domanda, riscontrabile dal numero di protocollo di acquisizione, assegnato alla richiesta.
10. Le concessioni devono essere registrate in un apposito registro informatico la cui tenuta è curata dal Settore competente al rilascio, in ordine cronologico secondo la data di rilascio, indicando la data di scadenza e le loro eventuali variazioni.

Articolo 7

PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di diritti dei terzi nei confronti del concessionario.
2. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o a cose derivanti dall'occupazione.
3. Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti al Comune stesso o a terzi dall'occupazione.
4. Il concessionario, a scadenza dei termini di concessione, è tenuto al ripristino del suolo occupato a propria cura e spese e, in mancanza di tale adempimento, potrà provvedere direttamente l'Amministrazione con spese a carico dell'occupante. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario la prestazione di idonea cauzione, indicata al precedente art. 5.
5. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

6. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità, senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa di ogni genere.
7. Il Comune, per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 8

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e i regolamenti vigenti in materia, nonché quelle specifiche dell'atto di concessione/autorizzazione, in particolare ha l'obbligo di:
 - a) Custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione Comunale o dalle Forze dell'Ordine. In caso di smarrimento, distruzione o deterioramento dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale che provvederà a rilasciarne copia conforme a spese dell'interessato.
 - b) Osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
 - c) Comunicare all'ufficio che ha rilasciato l'atto, entro 30 (trenta) giorni, eventuali variazioni anagrafiche o della ragione sociale, o di altri dati riportati nella concessione o contratto.
 - d) Eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione/autorizzazione d'occupazione, qualora la stessa sia scaduta, o non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, può provvedervi il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali. Eventuali addizioni non preventivamente autorizzate dovranno essere rimosse senza pregiudizio alcuno per lo spazio occupato, fatta salva la facoltà dei Dirigenti di Aree/Settori competenti di trattenere le medesime senza il pagamento di alcuna indennità.
2. Per le occupazioni temporanee, effettuate da pubblici esercizi ed attività commerciali, è fatto obbligo, da parte del concessionario, della rimozione delle attrezzature, al momento della chiusura giornaliera dell'attività, salvo quanto diversamente disposto nell'atto di concessione.
3. Le spese per imposte, tasse, diritti e quelle inerenti o conseguenti il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione, sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.
4. Il concessionario è altresì obbligato al versamento del canone, alla scadenza prevista, che dovrà essere effettuato secondo i termini e le modalità stabilite nel Capo II del presente Regolamento.
5. Il concessionario deve rispettare il divieto di sub-concessione e di trasferimento o cessione a terzi della concessione/autorizzazione.
6. Occorre limitare l'occupazione allo spazio assegnato nella concessione e non estenderla oltre; è fatto altresì divieto di modificare lo stato dei luoghi o danneggiare quanto esistente: prati, arbusti, piante e vegetazione in genere, arredi ed impianti.

Articolo 9

DURATA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, salvo rinuncia, decadenza o revoca, avrà giusto la durata del tempo indicato sull'atto di concessione/autorizzazione. Gli effetti della concessione, compresa la durata, decorrono dalla data del rilascio. Non è previsto il tacito rinnovo, occorre che, prima della scadenza, il concessionario richieda il rinnovo o la eventuale proroga secondo quanto previsto nel seguente art. 10.
2. Le concessioni per le occupazioni temporanee riferite ad attività di commercio su aree pubbliche possono avere durata decennale o essere limitate alla durata delle fiere o manifestazioni simili a cui si riferiscono.
3. Le occupazioni temporanee relative ai pubblici esercizi ed ai lavori edili possono avere la durata massima di 360 giorni.
4. La concessione/autorizzazione viene revocata qualora non venga attivata nel termine di 4 mesi dalla data di rilascio. IL termine decorre in tal senso dall'accertamento effettuato dagli uffici competenti del Comune. Sono comunque fatte salve le mancate attivazioni della concessione/autorizzazione derivanti da cause di forza maggiore, compresi i motivi di salute, purché adeguatamente documentate.

Articolo 10

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E /O AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo. Per le concessioni temporanee la domanda di rinnovo deve essere presentata ai Dirigenti di Aree/Settori competenti con le stesse modalità previste per il rilascio almeno dieci giorni prima della scadenza.
2. Per le concessioni temporanee potrà essere richiesto il rinnovo durante l'ultimo anno di validità dello stesso atto concessorio con istanza da inoltrare al Comune almeno tre mesi prima della scadenza dello stesso. La mancata produzione dell'istanza di rinnovo entro il termine suddetto costituisce rinuncia al rinnovo stesso della concessione.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rinnovo dell'autorizzazione o concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, inerenti al canone oggetto del presente Regolamento.

Articolo 11

SUBENTRO NELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione e/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri (art. 8 punto 5).
2. Qualora nel corso della concessione e/o autorizzazione, sopravvengano mutamenti in ordine alla titolarità del bene immobile a cui l'atto si riferisce, sia per atto inter vivos sia mortis causa, nonché nell'ipotesi in cui nell'immobile adibito all'esercizio dell'attività commerciale, si verifichi il trasferimento dell'azienda, il precedente concessionario dovrà dare immediata comunicazione agli Uffici preposti del Comune mentre, il subentrante dovrà effettuare la voltura della relativa concessione entro 60 giorni dalla data del trasferimento, nei modi e nei termini stabiliti.
3. Per quanto riguarda i termini da rispettarsi per il rilascio della concessione e/o autorizzazione o il diniego, si rinvia a quanto espressamente previsto nell'art. 6.
4. Il sub ingresso nelle concessioni di posteggio riferite ad attività di commercio su aree pubbliche potrà avvenire esclusivamente a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di ramo

aziendale e sarà emessa nuova concessione di occupazione del suolo pubblico solo se risultano saldati i canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.

5. Resta inteso che fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidamente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.

Articolo 12

RINUNCIA

1. I contribuenti che non abbiano più interesse alle occupazioni di cui al comma 3 dell'art. 9 ed a quelle permanenti possono sempre rinunciare con apposita comunicazione da presentarsi al Comune, con conseguente cancellazione dall'elenco dei contribuenti a partire dal successivo anno solare, cui la concessione si riferisce.

Per le occupazioni permanenti dovrà darsi preavviso almeno 30 (trenta) giorni prima, per quelle temporanee, superiori a 48 ore, almeno 7 (sette) giorni prima.

2. La rinuncia all'occupazione non dà comunque diritto al rimborso del canone versato. Sarà invece rimborsato il deposito cauzionale eventualmente versato dall'occupante, se sussistono tutte le condizioni di cui al punto 4 dell'art. 5.
3. Il titolare del provvedimento amministrativo dovrà restituire al Comune il cartello segnaletico di cui al comma 2 dell'art. 6.

Articolo 13

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione è soggetto a decadenza, dichiarata dalla Direzione che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei casi espressamente indicati di seguito. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato e del presente Regolamento. La recidiva si verifica quando più volte viene commessa la stessa violazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 10 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto o nel diverso termine indicato nell'atto medesimo;
 - e) l'omesso pagamento anche parziale del canone, previa diffida da parte della Direzione dell'Area Economico Finanziaria, a regolarizzare entro il termine di 60 (sessanta) giorni.
2. Il canone già versato per il periodo successivo alla dichiarata decadenza o alla revoca della concessione, non verrà restituito ma sarà trattenuto a titolo di penale.
3. La decadenza è dichiarata dal Dirigente di Area/Settore che ha rilasciato la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 14

REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. L'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico rilasciato, è sempre revocabile per sopravvenuti motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
2. In caso di revoca da parte dell'Amministrazione, sarà rimborsata la quota di canone già pagato, per il solo periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro mentre, il titolare del provvedimento amministrativo dovrà restituire al Comune il cartello segnaletico di cui al comma 2 dell'art. 6.
3. Per le concessioni di posteggio riferite ad attività di commercio su aree pubbliche o private gravate da servitù o uso pubblico i casi di revoca dell'atto concessorio sono quelli inoltre previsti nelle vigenti norme di legge e regolamentari e successive integrazioni e modifiche.

Articolo 15

OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e di emergenza accertata o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche prima di aver ottenuto il formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente in sanatoria, previo accertamento da parte degli uffici competenti circa la sussistenza dei suddetti presupposti. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b) dare immediata comunicazione, comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, alla Polizia Locale, prima telefonicamente e poi via Fax o a mezzo telegramma, dell'occupazione effettuata;
 - c) presentare la domanda o la dichiarazione sostitutiva per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dalla normativa vigente e del nuovo Codice della Strada.

Articolo 16

OCCUPAZIONE ABUSIVA - RIMOZIONE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive:
 - a) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione;
 - b) le occupazioni revocate o decadute, protrattesi oltre la data dei relativi provvedimenti;
 - c) le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art 15.
 - d) quelle difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione e di aree superiori quelle concesse.

2. Le occupazioni abusive, risultanti da apposito verbale di constatazione, redatto dagli organi della Polizia Locale, ovvero da pubblico ufficiale all'uopo incaricato dal Dirigente competente, determinano, per l'occupante abusivo contravventore, l'obbligo di corrispondere l'indennità, nonché le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 30 del presente Regolamento.
3. Fermo restando il pagamento dell'indennità di cui al comma 2, la rimozione della suddetta occupazione, disposta con apposito provvedimento dirigenziale dell'Area/Settore che ha contestato l'abuso, deve comunque avvenire nei seguenti casi:
 - a) occupazione abusiva insistente su spazio ed area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, che non può costituire oggetto di atto concessorio per violazioni di norme legislative e regolamentari;
 - b) quando l'occupante abusivo, nonostante il pagamento del canone, non richieda la concessione del relativo spazio o area pubblica occupata;
 - c) in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e regolamenti.
4. In caso di occupazione abusiva, la rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili, sarà a cura e spese dell'occupante abusivo entro il termine previsto dall'ordinanza. Decorso inutilmente tale termine la rimozione sarà effettuata d'ufficio con addebito all'occupante delle relative spese nonché quelle di custodia.

Articolo 17

NORMA TRANSITORIA

1. Le concessioni o autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente Regolamento sono rinnovabili nel termine previsto dall'art. 9, comma 1 del presente Regolamento a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone aggiornato alle tariffe previste nel presente Regolamento, salvo la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.
- 2.

TITOLO II

CAPO I

Articolo 18

OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al pagamento del canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, permanenti o temporanee in strade aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai fini del pagamento del canone si comprendono nelle aree comunali, i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuabili ai sensi dell'art. 2, comma 7 del D. Lgs. n. 285/92.
3. Soggetto attivo del canone è il Comune di Lamezia Terme.

Articolo 19

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del canone si individuano occupazioni permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata pari o inferiore all'anno ed in ogni caso quelle abusive solo ed esclusivamente a fini dell'applicazione del canone e/o sanzione ;
 - c) si considerano temporanee anche le occupazioni per le quali siano state concesse proroghe che ne hanno prolungato oltre l'anno la durata complessiva;
 - d) si considerano comunque temporanee le occupazioni riferite a lavori edili che non superino i 360 giorni.

Articolo 20

SOGGETTI PASSIVI

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione e, in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo, risultante dal provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione, di cui all'art. 16 del Capo I del presente Regolamento.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti, o di contitolari di concessione o d'autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Articolo 21

DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone, per ciascuna occupazione, è determinato dal Comune, in base a tariffa, il cui importo è indicato analiticamente nell'apposito prospetto allegato all'atto amministrativo.
2. Il canone di ciascuna occupazione è ottenuto dalla tariffa base annuale o giornaliera graduata secondo la classificazione in categorie delle strade, spazi ed aree pubbliche, tenendo conto dell'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori, indicati al successivo art. 24, per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente secondo i criteri e le modalità previsti dagli artt. 25 e 26 del presente Regolamento.

Articolo 22

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE

1. Ai fini dell'applicazione del canone sia per le occupazioni di suolo che per i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, il territorio comunale si suddivide in tre categorie di importanza di classificazione delle strade,

degli spazi e delle aree pubbliche, di cui all'allegato elenco come parte integrante del presente Regolamento. Le strade, le piazze, i canali, e le altre aree di nuova costruzione si considerano appartenenti all'ultima categoria, fino alla loro formale classificazione.

2. Alla suddetta suddivisione, ricavata dagli elementi di centralità, valore storico-artistico, flusso turistico, presenze commerciali, utilità economica ed intensità abitativa, è riconducibile il valore economico dell'area.
3. Le tariffe, per ciascuna categoria, sono così determinate:
 - a) 1^a categoria: 100% della tariffa base;
 - b) 2^a categoria: 80% della tariffa base;
 - c) 3^a categoria: 40% della tariffa base.
4. Viene, altresì, prevista una maggiorazione dello 0,15 del coefficiente moltiplicatore in relazione alle occupazioni temporanee e permanenti realizzate in alcune aree di particolare pregio appartenenti alla 1^a categoria così come specificamente elencate:
 - a) Nicastro: C.so Numistrano, P.zza Pietro Ardito, C.so G. Nicotera, **P.zza Mercato Vecchio**; P.zza Feroleto; **P.zza Bovio**; **P.zza Stocco**; **P.zza Sacchi**; **via Garibaldi** (articolo così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2012).
 - b) Sambiasse: P.zza Fiorentino; P.zza Matrice; P.zza Diaz; C.so V. Emanuele.
 - c) S. Eufemia Lamezia: P.zza Italia.
5. Tale maggiorazione non viene applicata alle occupazioni riguardanti le fiere e gli accessi carrabili a filo del manto stradale.

Articolo 23

TARIFFA BASE

1. La tariffa base per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, graduata per categorie secondo quanto disposto dal precedente articolo, è così stabilita:

A. Occupazioni Permanenti.

Tariffa Base Annuale (mq)	1 ^a Categoria	2 ^a Categoria	3 ^a Categoria
€ 25,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 10,00
Tariffa Base Annuale (ml)	1 ^a Categoria	2 ^a Categoria	3 ^a Categoria
€ 5,00	€ 5,00	€ 4,00	€ 2,00

B. Occupazioni Temporanee.

Tariffa Base (mq/ml)	1 ^a Categoria	2 ^a Categoria	3 ^a Categoria
€ 0,20	€ 0,20	€ 0,15	€ 0,10

2. **Le tariffe vengono aggiornate annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale.** (articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22/2012)

Articolo 24

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

1. Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche vengono individuati i seguenti coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate:

N.	Tipologia di Occupazione	Coefficienti Moltiplicatori
1	Chioschi.	2
2	Spazi soprastanti.	0,6
3	Spazi sottostanti (cisterne, pozzetti, e simili).	0,8
4	Sottosuolo (cavi , condutture e simili).	0,7
5	Passi carrabili.	1
6	Acessi carrabili a filo del manto stradale. (numero soppresso con deliberazione del Cosiglio Comunale n. 22/2014)	0,7
7	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti.	1
8	Impianti distributori di carburante.	1,5
9	Pubblici esercizi.	1,7
10	Attività edilizia.	1,7
11	Spettacolo viaggiante.	8
12	Manifestazioni politiche, culturali o sportive.	0,8
13a	Mercati settimanali con posteggio	1
13b	Mercati settimanali per spuntisti	1,6
14	Commercio su aree pubbliche dei titolari di concessioni decennali.	1,6
15	Mercatini annuali.	3,2
16	Occupazioni temporanee effettuate durante l'anno.	3,2
17	Fiere.	5
18	Altre attività.	2

(tabella così modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2012 e n.)

Articolo 25

TIPOLOGIA ED ENTITA' DELLE OCCUPAZIONI

1. Suolo.

- Per le occupazioni di suolo ordinarie l'entità delle medesime è misurata in metri quadrati.
- Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, come definiti dal D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, la disciplina è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada. La superficie, ai fini dell'applicazione del canone, viene determinata moltiplicando la larghezza dell'accesso sulla fronte dell'immobile per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
- Tenuto conto delle esigenze di viabilità, la superficie descritta alla precedente lettera b) è riservata, in forza della concessione/autorizzazione per l'uso del Passo Carrabile, al titolare della stessa, che è quindi tenuto a versare il canone annuo quale corrispettivo e ad esporre il cartello di Passo Carrabile rilasciato dall'Ente proprietario della strada e riportante il numero di Autorizzazione comunale.** (lettera così modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2017)

Il provvedimento di concessione/autorizzazione è soggetto a decadenza/revoca per l'omesso pagamento anche parziale del canone.”

- d) **Non sussiste l'obbligo di pagamento del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche per gli accessi a filo manto stradale ("a raso") che si aprono direttamente sulla strada e per i quali non sia stata richiesta concessione/autorizzazione per l'uso del Passo Carrabile, sempre che tali accessi risultino comunque privi di qualsivoglia opera visibile, occupazione o manufatto anche realizzati da soggetto pubblico o comunque diverso dal titolare dell'autorizzazione/concessione. La presente disposizione non si applica agli accessi carrabili agli impianti per la distribuzione di carburanti, per i quali sussiste in ogni caso l'obbligo di versamento del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.** (lettera così modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2017)
- e) Per le occupazioni che interessano aree superiori a 1.000 metri quadrati la misura eccedente è calcolata in ragione del 10%.
- f) Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si tiene conto ai fini dell'applicazione del canone del 50% delle superfici sino a 100 mq., del 25% della parte di superficie eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq. e del 10% della parte eccedente i 1.000 mq.
- g) **per le installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante che stabilisce la riduzione della tariffa base dell'80% in virtù della legge 18 marzo 1968, n.337, Titolo II, art.10, comma 2.** (lettera inserita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2012)

• **Soprassuolo.**

- g) Per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è determinata dalla proiezione ortogonale del perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.
- h) Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, non sono soggette al pagamento del canone.

2. **Sottosuolo.**

- a) Per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico l'entità delle medesime è misurata in metri quadrati e, per quelle effettuate con cavi, condutture e tubazioni, in metri lineari.
- b) Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, non sono soggette al pagamento del canone.
- c) Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente ed è commisurato al numero complessivo delle utenze, presenti nel territorio comunale, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,646 per utenza. Tale tariffa è soggetta alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a € 516,46. E' fatto obbligo alle aziende in questione comunicare periodicamente le utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce il versamento.

Art 26

VERSAMENTO DEL CANONE

1. **Occupazioni
Permanenti.**

- a) **"Il canone per le occupazioni permanenti è dovuto, nel primo anno di attività, per il numero di mesi di effettiva occupazione** (articolo così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2012).

- b) Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione e/o autorizzazione.
- c) Per le annualità successive a quella del rilascio dell'atto amministrativo il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
- d) Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.. Qualora l'importo sia superiore a € 258,23 è ammessa la facoltà da parte del contribuente del versamento in rate trimestrali di uguale importo, senza interessi, con scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e **31 dicembre**. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la prima rata va versata contestualmente all'atto di rilascio dell'atto amministrativo, le altre, di uguale importo, entro le predette scadenze ancora utili. (articolo così aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2012)
- e) Per le occupazioni di cui all'art 25, comma 3, lett. c, il versamento del canone per l'annualità in corso deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, riferendosi al numero complessivo delle utenze sussistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, comprensive sia di quelle in atto sia di quelle iniziate e cessate entro il suddetto termine. Il versamento deve specificare, nella causale, che è fatto ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 446/97.

2. Occupazioni Temporanee.

- a) Il versamento del canone per le occupazioni temporanee, se di importo pari o inferiore a € 258,23, va eseguito in un'unica soluzione al momento del rilascio della concessione. Se l'importo è superiore può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo alle seguenti scadenze 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la prima rata va versata contestualmente all'atto di rilascio dell'atto amministrativo, le altre di uguale importo, entro le predette scadenze ancora utili.
- b) Per le occupazioni temporanee riferite all'attività edilizia il canone non può essere rateizzato.
- c) Per le occupazioni temporanee relative alle concessioni decennali per il commercio su aree pubbliche si applicano gli stessi termini e le modalità di versamento del canone previste dal precedente comma 1, lett. a), b), c) e d).
- d) Il pagamento del canone sia per le occupazioni permanenti che temporanee deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato a Comune di Lamezia Terme o alla Società Concessionaria del Servizio se presente.
- e) Ai sensi di quanto previsto dell'art. 17, comma 88, della L. 127/97 gli importi dovuti a titolo di canone, il cui ammontare sia pari o inferiore a € 2,58 non sono dovuti.

Articolo 27

ESENZIONE DAL CANONE

- 1. Sono escluse dal pagamento del canone le seguenti occupazioni di spazi ed aree pubbliche:
 - a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici non commerciali ed Organizzazioni non lucrative di utilità sociali per finalità di assistenza, previdenza, sicurezza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.

- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
- d) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
- e) Le occupazioni di aree cimiteriali.
- f) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap, intendendo per accesso qualsiasi manufatto per agevolare il transito dei veicoli condotti, o comunque utilizzati da disabili ed i passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993.
- g) Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- h) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 100 mq.
- i) Le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
- j) Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a solo trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate. Le occupazioni realizzate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi per conto del Comune, solo per la parte di suolo pubblico necessario per la esecuzione dei lavori.
- k) Le occupazioni realizzate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi per conto del Comune e per la parte di suolo pubblico necessaria per la esecuzione dei lavori.
- l) Il commercio ambulante itinerante.
- m) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana.
- n) Le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un'ora.
- o) Le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- p) Le occupazioni dello spettacolo viaggiante con veicoli destinati a ricoveri di mezzi e persone.
- q) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, benefiche, celebrative, del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche.
- r) **Sono altresì esenti dal pagamento della COSAP per i primi 10 mq. di superficie gli esercizi commerciali di somministrazione che si impegnino a non collocare le macchine dei giochi elettronici premi (slot machine).** (lettera così modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2017)

2. Sono inoltre esenti:

- a) Le occupazioni con ponteggi per l'esecuzione di restauri e ristrutturazione del patrimonio edilizio in centro storico. Ai fini dell'esenzione è necessario che la stessa occupazione non abbia durata complessiva superiore a **tre mesi**. Il periodo temporale superiore ai sei mesi sarà assoggettato alla tariffa relativa come da presente regolamento. (lettera così modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2017)

- b) Le occupazioni per manifestazioni di notevole interesse culturale, artistico, sportivo e di richiamo turistico, promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, con esclusione di quelle per attività commerciali o di pubblici esercizi.

Articolo 28

DIFFIDA AD ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO/RISCOSSIONE COATTIVA

1. La Direzione Area Economico Finanziaria effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art. 30 per quanto riguarda le occupazioni abusive.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità dettate dalle norme vigenti in materia.
3. Oltre ai soggetti a ciò individuati da norma di Legge o di Regolamento anche al personale della Direzione Area Economico Finanziaria può essere conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di versamento del relativo canone, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per l'azione di cui al comma 1 del presente articolo. Nell'esercizio di tali funzioni ispettive, al personale sopra specificato, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale.

Articolo 29

RIMBORSI

1. I contribuenti possono chiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi legali, stabiliti in caso di mancato, tardivo e parziale versamento, dalla data dell'eseguito pagamento. Il rimborso è disposto con determinazione dirigenziale.
3. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998 e art. 7 della L.R. n. 9 del 3.3.1999.
4. Qualora il Comune vanti per il presente canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

Articolo 30

PENALITÀ, INDENNITÀ, SANZIONI

1. Per l'omesso o parziale versamento del canone si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 20%.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone corrispondente dovuto considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. L'occupazione abusiva viene anche desunta dal contenuto degli atti emessi dalle altre Aree/Settori dell'Ente.
3. Per le occupazioni abusive, sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 150% dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dal decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992
4. Sull'ammontare del canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 29 del D. Lgs. 114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.
6. Non si procederà alla richiesta del canone e penalità ma alle sanzioni, indennità ed interessi nel caso di rilascio di concessione per occupazione permanente relativa ad un'annualità per la quale si riscontri l'emissione di verbale di accertamento per occupazione abusiva.

Articolo 30 bis

RATEAZIONI

Il procedimento di rateazione della COSAP è disciplinato dall'art. 31 del regolamento generale delle entrate. Costituisce motivo ostativo all'ammissione al beneficio, solo la morosità riferita a precedenti rateazioni COSAP e non anche ad altri tributi comunali. (articolo inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2014)

Articolo 31

AGEVOLAZIONI

1. Si applicano le agevolazioni previste dal “Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 28.04.2009.
2. Le occupazioni di suolo pubblico temporanee promosse nelle aree o spazi anche verdi e finalizzate alla promozione del territorio e delle attività connesse, oltre che alle attività culturali, sportive e sociali o al recupero del degrado urbano, promosse dai diversi settori comunali ma con effettiva occupazione da parte di soggetti privati, possono beneficiare di una riduzione dell'80% del canone dovuto relativamente all'intera

area oggetto di concessione anche se sulla medesima viene svolta attività di natura economico-commerciale di qualsiasi genere.

3. **Le occupazioni di suolo pubblico effettuate dagli esercizi commerciali in sede fissa durante la stagione estiva (dal 10 giugno al 21 settembre) attraverso la collocazione provvisoria, negli spazi pubblici antistanti il proprio esercizio e a servizio dello stesso di elementi di arredo urbano e/o di elementi funzionali alle attività, possono beneficiare delle seguenti riduzioni del canone dovuto relativamente all'area oggetto di concessione: a) Elementi di arredo urbano costituiti da piante e fioriere: 100% di riduzione del canone. b) Tavolini, sedie, panchine e altri arredi amovibili giornalmente: 80% di riduzione del canone. c) Ombrelloni e altri arredi di maggiore ingombro e non amovibili giornalmente: 50% di riduzione del canone.** (comma inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2012)

Articolo 32

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento non si applica alle aree che la Giunta comunale ritenga opportuno concedere a seguito di esperimento di trattativa privata o procedure ad evidenza pubblica.

Articolo 33

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della delibera consiliare.
2. A decorrere dalla medesima data è abrogato il Regolamento comunale di applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, del Regolamento Generale delle Entrate e dei regolamenti specifici per materie vigenti nel Comune di Lamezia Terme.
4. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, agli strumenti urbanistici del Comune di Lamezia Terme, nonché alle altre normative vigenti in materia di pubblicità, comporteranno la cessazione automatica delle norme in contrasto del presente Regolamento.

Articolo 34

PUBBLICITÀ

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso la Direzione Area Economico Finanziaria e sulla rete civica al sito internet www.comune.lamezia-terme.cz.it.

ALLEGATO

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE

1° CATEGORIA

1	CORSO	COMUNE EX-NICASTRO	G. NICOTERA
2	CORSO	COMUNE EX-NICASTRO	NUMISTRANO
3	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	L. DA VINCI
4	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	XX SETTEMBRE
5	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	F. NICOTERA
6	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	A. VOLTA
7	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	TIMAVO
8	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	MICHELANGELO
9	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	CRATI
10	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	F. COLELLI
11	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	MISIANI
12	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	C. COLOMBO
13	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	F. BORELLI
14	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	SELE
15	VIALE	COMUNE EX-NICASTRO	I° MAGGIO
16	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	TAGLIAMENTO
17	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	RENO
18	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	METAURO
19	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	DELLA REPUBBLICA
20	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	L. GALVANI
21	VIALE	COMUNE EX-NICASTRO	A. MORO
22	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	PIAVE
23	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	PO
24	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	LORIEDO
25	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	MAZZINI
26	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	G. CARDUCCI
27	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	ARDITO
28	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	E.R. DE MEDICI
29	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	TRENTO
30	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	CAP. MANFREDI
31	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	PORCELLI -MEDAGLIE
32	P.TTA	COMUNE EX-NICASTRO	G. FEROLETO
33	P.TTA	COMUNE EX-NICASTRO	NICASTRO
34	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	TEVERE
35	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	TICINO
36	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	ADIGE
37	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	ROTONDA
38	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	TURATI
39	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	MONTELUNGO
40	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	ADDA
41	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	S. MICELI
42	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	DEI MILLE
43	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	T. FUSCO
44	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	COL.CASSOLI
45	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	S.e LUCIA PRECENZANO
46	PIAZZA	COMUNE EX-SAMBIASE	FIorentINO
47	PIAZZA	COMUNE EX-SAMBIASE	DIAZ
48	CORSO	COMUNE EX-SAMBIASE	V. EMANUELE
49	PIAZZA	COMUNE EX-S.EUFEMIA	ITALIA
50	PIAZZA	COMUNE EX-SAMBIASE	MATRICE

51	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	MERCATO VECCHIO
52	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	BOVIO
53	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	STOCCO
54	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	SACCHI
55	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	GARIBALDI

2° CATEGORIA

1	VIA	COMUNE EX-SAMBIASE	DELLA LIBERTA'
2	VIA	COMUNE EX-SAMBIASE	DELLE TERME
3	VIA	COMUNE EX-SAMBIASE	E. DI SAPRI
4	VIA	COMUNE EX-SAMBIASE	G. MARCONI
5	VIA	COMUNE EX-SAMBIASE	FIorentINO
6	CORSO	COMUNE EX-SAMBIASE	DELLA REPUBBLICA
7	VIA	COMUNE EX-SAMBIASE	GORIZIA
8	VIA	COMUNE EX-SAMBIASE	DE PRETIS
9	PIAZZA	COMUNE EX-SAMBIASE	BOTTICELLI
10	VIA	COMUNE EX-SAMBIASE	F. CUPIRAGGI
11	VIA	COMUNE EX-SAMBIASE	CARAVAGGIO
12	VIA	COMUNE EX-S.EUFEMIA	DEL MARE
13	VIA	COMUNE EX-S.EUFEMIA	DELLE NAZIONI
14	VIA	COMUNE EX-S.EUFEMIA	MONTELLO
15	PIAZZA	COMUNE EX-S.EUFEMIA	LAMEZIA
16	VIA	COMUNE EX-S.EUFEMIA	GIOVANNI XXIII

3° CATEGORIA

TUTTE LE RIMANENTI STRADE ED AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON COMPRESI NELLE PRIME DUE CATEGORIE